



COMUNE DI BIRORI
Provincia di Nuoro
UFFICIO AFFARI SOCIALI

BANDO DI CONCORSO

per l'individuazione dei destinatari di contributi per morosità incolpevole. Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L. n. 102/2013 convertito nella L. n. 124/2013). Anno 2015.

Art. 1
Destinatari dei contributi

Sono destinatari dei contributi i titolari, residenti nel Comune di Birori, di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo soggetti ad un *atto di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2015, con citazione per la convalida emesso dal Tribunale di Oristano*.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatisi prima o durante il 2015 e dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art. 2
Modalità di valutazione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare

Fermo restando che l'atto di citazione deve essere del 2015, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi:

- 1) **perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatisi prima del 2015:** si valuta raffrontando il reddito riferito all'ultimo periodo reddituale – 2014 – (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE).

Poiché l'INPS sta rilasciando per l'anno in corso l'attestazione ISEE relativa ai redditi 2013, si fa riferimento:

- **all'ISEE "ordinario" calcolato nel 2015 sui redditi percepiti nel 2013, nel caso in cui i redditi del 2014 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all'anno precedente.** In tal caso l'ISEE relativo ai redditi del 2013 viene considerato valido

anche per il 2014, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2013, sostanzialmente invariato nel 2014, con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;

- **all'ISEE calcolato nel 2015 sui redditi percepiti nel 2014, cosiddetto ISEE "corrente", nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali**, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione.
- 2) **Perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi nel corso del 2015:** in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2015, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda, il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre ultime buste paga precedenti all'evento incolpevole.
Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell'anno in corso qualora, il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01.01.2015 alla data di cessazione dell'attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2014 computato per il medesimo periodo di tempo.
- 3) Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali: le spese, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito ISE o sul valore ISEE dichiarato nel 2015.

Art. 3 Criteri per l'accesso ai contributi

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000;
 - b) atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida (emesso dal competente Tribunale) per gli assegnatari di **alloggi sociali**, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;
 - c) contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (anche antecedente al 2015) regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e **residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell'atto di citazione**;
 - d) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE un regolare titolo di soggiorno;
 - e) non titolarità da parte del richiedente, o altro componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Nuoro di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- Tutti i requisiti richiesti si intendono riferiti all'anno 2015.

Art. 4
Criteri preferenziali e priorità nella concessione dei contributi

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di citazione.

I contributi sono **prioritariamente** destinati a favore degli inquilini:

- a) nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- c) che dimostrino, ai fini del ristoro anche parziale del proprietario dell'alloggio, la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Le situazioni di cui ai punti a), b) e c) non rappresentano condizioni indispensabili all'accesso ai contributi.

Art. 5
Contributi concedibili

L'importo massimo di contributo, concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, non può superare l'importo di euro 8.000.

L'ammontare della morosità è indicato nell'atto di citazione, comprensivo di canoni ed eventualmente di spese condominiali. Nel caso di accordo con il proprietario, la morosità sarà costituita da quella maturata alla data della scadenza del bando, indicata eventualmente nel verbale di udienza o nello stesso accordo sottoscritto da entrambe le parti.

In caso di accordo con il proprietario dell'alloggio, il controllo andrà a sanare la morosità pregressa per **evitare o posticipare lo sfratto**. Nel caso in cui il soggetto non occupi più l'alloggio oggetto di sfratto, perché già sfrattato dal proprietario o perché l'abbia volontariamente lasciato, il contributo sarà costituito da un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione finalizzato a **mitigare il disagio del "passaggio da casa a casa"**.

Art. 6
Domanda di contributo

Per poter accedere ai suddetti benefici i cittadini interessati devono presentare domanda indirizzata al Comune di Birori, redatta sull'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Protocollo e sul sito internet www.comune.birori.nu.it nella sezione Avvisi.

La domanda dovrà essere corredata da:

- Copia del provvedimento del Tribunale di Oristano di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o, per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica,

amministrativa da parte dell'Ente gestore (A.R.D.A. o Comune),

- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato e eventuale copia della ricevuta di versamento per il rinnovo della registrazione;
- Copia della Dichiarazione I.S.E.E. 2015;
- Eventuale copia del verbale attestante l'invalidità per almeno il 74% e rilasciato dalla A.S.L.
- Ogni altro documento, meglio specificato nel modello di domanda, utile alla valutazione dell'istanza;

Le domande, debitamente compilate e documentate, dovranno essere presentate a mano direttamente all'Ufficio Protocollo, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo e-mail protocollo@pec.comune.birori.nu.it, entro la data del **15 gennaio 2016** e al seguente indirizzo: **Protocollo Generale del Comune di Birori**; per le raccomandate A.R. farà fede la data dell'ufficio postale accettante. I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per i fini e le procedure relative alla pratica presentata.

1. Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande ed ai relativi controlli, anche avvalendosi della Guardia di Finanza, verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande incomplete e/o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

2. Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento.

Nel caso di risorse inferiori al fabbisogno rappresentato, i contributi verranno concessi sulla base delle modalità stabilite dalla R.A.S.

**Il Responsabile del Servizio
(Geom. Fabrizio Pintori)**

